

n. ~~1234~~/2018 r.g.



### Tribunale Ordinario di Chieti

Il giudice dott. Marcello Cozzolino, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.11.2018, osserva quanto segue.

Dei vari motivi dell'opposizione formulata dal sig. ~~XXXX~~ l'unico che -almeno allo stato- è caratterizzato dalla gravità richiesta dall'art. 624 c.p.c. è rappresentato dalla intervenuta prescrizione dei crediti.

Tutte le cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento, ad eccezione di quella n. ~~1234567890~~ sono state notificate nell'anno 2008, ed attengono a crediti (per irpef, iva, ivs) soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.

La mancata opposizione alle medesime cartelle ha certamente determinato l'irretrattabilità del credito da esse portato, ma non -altrettanto certamente- gli effetti stabiliti dall'art. 2953 c.c. (Cass. Sez Unite Civili, sentenza n. 23397 del 17.11.2016).

Né, ovviamente, la successiva notificazione delle intimazioni di pagamento, nei mesi di aprile e giugno 2018, potrebbe determinare la reviviscenza di crediti già (almeno allo stato degli atti) da tempo prescritti.

Infine va detto che la documentazione prodotta da parte opposta, relativa agli interventi effettuati nella procedura esecutiva immobiliare n. ~~1234~~ presso il tribunale di Chieti, non appare, almeno allo stato degli atti, riferibile alle cartelle esattoriali poste a fondamento della opposta esecuzione mobiliare, e non può quindi esserle riconosciuta valenza interruttiva del termine di prescrizione.

L'unica cartella esattoriale relativamente alla quale può proseguire la presente esecuzione forzata è dunque quella n. ~~1234567890~~, in quanto notificata in data 28.04.2018.